

Delibera n. 5/2007/par



C o r t e d e i C o n t i
Sezione regionale di controllo per la Basilicata
Potenza

Deliberazione n. 5/2007

Parere n.5/2007

La Sezione Regionale di controllo per la Basilicata così composta:

Presidente di Sezione: dr. Francesco Manganelli Presidente

Primo Referendario: dr. Antonio Nenna Componente-Relatore

Referendario: dr. Rocco Lotito Componente- Relatore

nella Camera di consiglio del 27 marzo 2007

Visto l'art.100 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n.20 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 novembre 2000, n.340, ed in particolare l'art.27;

Visto l'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ed in particolare il comma 8;

Vista la deliberazione n. 14/2000 in data 16 giugno 2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la quale è stato deliberato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di

controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

VISTA la richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Rionero in Vulture (PZ) con nota prot. n. 2071 del 2 febbraio 2007;

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione regionale di controllo n. 5/2007 del 23 marzo 2007, con la quale è stata deferita la questione all'esame collegiale della Sezione per l'odierna seduta e con la quale il Presidente della Sezione ha anche nominato il Primo Referendario dr. Antonio Nenna e il Referendario dr. Rocco Lotito relatori per la questione in esame;

UDITI nella Camera di consiglio i relatori;

PREMESSO che con la menzionata nota n. 2071/2007 il Sindaco del comune di Rionero in Vulture chiedeva quanto segue:

“Premesso:

che il comune di Rionero in Vulture, con popolazione di 12.300 abitanti, non ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2006 (ha rispettato tutti i vincoli, tranne quello riferito ai pagamenti di spese correnti);

che è stato commissariato, ai sensi dell'art 141 del TUEL, per il periodo novembre 2005 – maggio 2006;

Considerate le seguenti disposizioni dettate dalla Legge Finanziaria 2007, in tema di patto di stabilità interno:

comma 701, con il quale si attua una sanatoria per gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2006, tramite l'abrogazione dell'art. 1, comma 33 della legge finanziaria 2005 che, richiamato in vigore anche per l'anno 2006 dal comma 150 della legge finanziaria 2006, disciplinava il regime delle sanzioni per i comuni che

non avessero rispettato il patto 2006, tra le quali figurava anche il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;

comma 561, con il quale viene vietata l'assunzione a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto, da parte dei comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità 2006;

comma 689, laddove vengono esclusi dal rispetto dei vincoli del patto di stabilità per gli anni 2006 e 2007 gli enti locali per i quali negli anni 2004 e 2005 l'organo consiliare è stato commissariato ai sensi degli artt. 141 e 143 del TUEL.

Ciò premesso e considerato, si chiede di conoscere:

a) se quanto disposto dal comma 561 è frutto di un mancato coordinamento con quanto dispone il comma 701, oppure, ove trattasi di norme coordinate, l'eliminazione delle sanzioni per i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità 2006, è da intendersi limitata alle spese correnti e all'indebitamento, con esclusione del divieto di assunzioni?

Se il comune di Rionero in Vulture, è esonerato dal rispetto dei vincoli del patto di stabilità per l'anno 2006, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 701 e 689 della finanziaria 2007 e, quindi, non soggetto alle sanzioni previste dal comma 33 della finanziaria 2005, con l'eventuale limitazione di cui al quesito precedente;

se il comune di Rionero in Vulture è esonerato, altresì, dal rispetto dei vincoli del patto di stabilità per l'anno 2007, ai sensi del comma 689 e, quindi, non soggetto alla sanzione di cui commi 691 e 692.

In ultimo, si rappresenta l'esigenza di conoscere il Vostro autorevole parere in merito al seguente quesito:

Il reclutamento di una figura, tramite convenzione con altro ente del medesimo comparto contrattuale, ai sensi dell'art. 14 del ccnl 22/01/2004, da utilizzare ad orario ridotto, è da considerare, anche con riferimento al divieto di cui al comma 561, assunzione di personale, oppure non è inquadrabile nel concetto di "assunzione" e, in tal caso non

soggiace al divieto di cui al comma 561?

Ciò posto, il sottoscritto Sindaco pro – tempore del comune scrivente, con la presente, formula richiesta di parere ai sensi dell'art.7, comma 8, della legge 131/03, circa le problematiche sopra rappresentate.”;

CONSIDERATO che:

- l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 ha abilitato le Regioni a richiedere ulteriori forme di collaborazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica;
- a termini della stessa disposizione, analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane;
- la previsione dell'inoltro delle richieste di parere tramite il Consiglio delle autonomie locali testimonia la volontà del legislatore di creare, a regime, uno strumento selettivo al fine di circoscrivere le richieste degli enti, ma non impedisce agli stessi di avanzare in via diretta dette istanze;

RITENUTO che:

- nell'esercizio della funzione consultiva l'organo magistratuale, in attesa della istituzione del Consiglio delle autonomie locali, previsto dal comma aggiunto dall'art. 7 della legge costituzionale n. 3/2001 all'art. 123 della Costituzione, non possa esimersi dal considerare i requisiti di legittimazione dei soggetti che promuovono detta funzione e le condizioni oggettive per l'attivazione della stessa;
- sotto il profilo soggettivo, le richieste di parere possano essere formulate soltanto dai massimi organi rappresentativi degli enti locali (Presidente della Giunta regionale, Presidente

della Provincia, Sindaco o, nel caso di atti di normazione, Presidente del Consiglio regionale, provinciale, comunale), come precisato – tra l'altro – dal citato documento approvato dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

- sotto il profilo oggettivo possono rientrare nella funzione consultiva della Sezione richieste di pareri che richiedano un esame, da un punto di vista astratto (con esclusione di valutazione e pareri su casi specifici), di temi di carattere generale concernenti la materia della contabilità pubblica come nei casi: di atti generali; di atti o schemi di atti di normazione primaria (leggi, statuti) o secondaria (regolamenti di contabilità o in materie comportanti spese, circolari), o inerenti all'interpretazione di norme vigenti; di soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti; di preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendessero adottare. Sono da ritenersi inammissibili, pertanto, richieste di pareri in materia di contabilità pubblica (o di qualsiasi "ulteriore forma di collaborazione") che comportino valutazione di casi o atti gestionali specifici che determinerebbero un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività gestionale dell'Ente, con un coinvolgimento della magistratura contabile nell'amministrazione attiva certamente incompatibile con le funzioni alla stessa attribuite dal vigente ordinamento e con la sua fondamentale posizione di indipendenza e neutralità (posta anche nell'interesse delle stesse amministrazioni pubbliche) quale organo magistratuale al servizio dello Stato-comunità;

- la funzione consultiva non debba svolgersi in ordine a quesiti che implicino valutazioni di comportamenti

amministrativi che possano formare oggetto di eventuali iniziative giudiziarie proprie della Procura regionale della Corte dei conti;

- - ulteriore limite è costituito dalla natura necessariamente preventiva della funzione consultiva. Infatti, i pareri da richiedersi alla Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono riguardare questioni di carattere generale giuridico-contabile, la cui soluzione possa tornare utile alla emanazione successiva di atti di amministrazione o di normazione e, in quanto destinati ad illuminare e consigliare, attraverso una manifestazione di giudizio, l'organo di amministrazione attiva, devono necessariamente precedere la pronuncia dell'organo deliberante. Non è, quindi, ammissibile l'esercizio *ex post* della funzione consultiva;

RITENUTO, alla luce delle considerazioni e dei principi sopra esposti, che, nel caso di specie, la richiesta sia ammissibile sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo e che si possa, pertanto, esprimere un parere in merito;

VISTA la nota n. 6583/C21 del 23 marzo 2007 del Presidente del Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti;

CONSIDERATO:

- - che non appare potersi revocare in dubbio l'esonero del Comune richiedente dall'assoggettamento, per il 2007, alle sanzioni (tra cui il divieto di assunzione di personale) precedentemente previste, come conseguenza del mancato rispetto del patto di stabilità interno, da parte dell'art. 1, comma 33, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, e ciò a cagione:
 - • del mancato richiamo del predetto comma 33 da parte dell'art. 1, comma 701, della legge 27 dicembre 2006 n.

296;

- • dell'espresso disposto dell'art. 6, comma 8 sexies, della legge 26 febbraio 2007 n. 17 che, per l'anno 2007, per gli enti che non avessero rispettato per il 2006 le regole sul patto di stabilità interno, ha statuito la non applicazione dell'articolo 1, comma 561, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (che, quale residua sanzione per il mancato rispetto del patto di stabilità per il 2006, prevedeva il divieto di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto);
- - che, prima ancora, il Comune richiedente - vista la dichiarazione del Sindaco, contenuta nella richiesta di parere, che ne attesta l'avvenuto commissariamento, ai sensi dell'art. 141 del TUEL, per il periodo dal novembre 2005 al maggio 2006 – risulta escluso per il 2006 e per il 2007 dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno (e dalle conseguenze di cui ai commi 691 e 692 dell'art. 1 della legge n. 296/2006) in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 689, della legge n. 296/2006 (che esonera gli enti locali il cui Consiglio, nel corso del 2004 e del 2005, anche per frazione di anno, sia stato commissariato ai sensi dell'art. 141 e 143 del TUEL);
- - che, nondimeno, al Comune di Rionero in Vulture deve ritenersi applicabile la norma di cui all'art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006, che dispone che *“Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004”* e che *“Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di*

personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558”;

- - che, pertanto, il reclutamento di personale, di cui si è fatto cenno nella richiesta di parere sopra trascritta, potrà avvenire solo assicurando l'integrale e rigoroso rispetto dei sopramenzionati limiti.

P.Q.M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte di conti - Sezione regionale di controllo per la Basilicata in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del comune di Rionero in Vulture (PZ) con nota prot. n. 2071 del 2 febbraio 2007.

DISPONE

Che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, all'Amministrazione richiedente ed al Presidente del Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 27 marzo 2007.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
F.to Pres. dott. Francesco MANGANELLI

I RELATORI
F.to Dott. Antonio NENNA

F.to Dott. Rocco LOTITO

Depositata in Segreteria il 27 marzo 2007

Per IL FUNZIONARIO
PREPOSTO AI SERVIZI DI SUPPORTO
F.to dott. Francesco MICUCCI